



MEDIOBANCA
SOCIETÀ GESTIONE RISPARMIO

**Disclosure sito web ex. Art. 10
Regolamento (UE) 2019/2088 (“SFDR”)
Mediobanca Morgan Stanley Step In
Global Balanced ESG Allocation**

MEDIOBANCA MORGAN STANLEY STEP IN GLOBAL BALANCED ESG ALLOCATION

Versione	Modifiche apportate	Data di pubblicazione
n. 2 – in vigore	Il documento è stato aggiornato al fine di allineare il template in linea con quanto previsto dalla normativa.	30/12/2024
n. 1 – abrogata	-	01/01/2023

Sintesi

Mediobanca SGR fornisce informazioni ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR con riferimento al Fondo Mediobanca Morgan Stanley Step In Global Balanced ESG Allocation in quanto il Fondo promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e sociali nonché il rispetto delle prassi di buona governance. La gestione del Fondo è stata delegata da Mediobanca SGR a Morgan Stanley Investment Management Fund Management - Ireland (di seguito "Morgan Stanley").

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e sociali privilegiando l'investimento in OICR che a loro volta promuovono, nella loro politica di investimento, caratteristiche ambientali e sociali classificati ex art. 8 della SFDR e OICR che dichiarano di perseguire un obiettivo ambientale o sociale, classificati ex art. 9 della SFDR (cd. "positive screening"). Con tale approccio il gestore delegato Morgan Stanley, oltre all'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira ad assicurare che il Fondo raggiunga e mantenga un elevato profilo di sostenibilità.

Inoltre, il Fondo non effettua investimenti diretti in emittenti contrari ai valori del Gruppo Mediobanca o che violino principi e normative e che potrebbero esporre il Gruppo a gravi rischi reputazionali (cd. "negative screening"), come dettagliato nella sezione "Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario".

Si precisa quindi che nell'ambito della delega di gestione vengono applicate le modalità di gestione dei rischi ESG internamente adottate dal gestore delegato, in luogo di quelle sviluppate da Mediobanca SGR, pur salvaguardando le previsioni relative ai "negative screening" previste dalla Direttiva ESG di Mediobanca SGR.

Mediobanca SGR, in qualità di delegante, monitora la coerenza del portafoglio gestito rispetto agli obiettivi fissati. Inoltre, effettua attività di Due Diligence sul processo di investimento implementato, al fine di valutare che il livello di integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance e le modalità di gestione dei rischi di sostenibilità siano adeguate e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le indicazioni precedenti riprendono sinteticamente quanto definito nell'Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'art. 8, paragrafi 1,2 e 2bis, del Regolamento (UE) 2019/288 e all'art. 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852.

Nessun obiettivo di investimento sostenibile

Questo prodotto:

ha un obiettivo di investimento sostenibile

promuove caratteristiche ambientali o sociali

Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile.

Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario

Il Fondo promuove le caratteristiche ambientali e sociali privilegiando l'investimento in OICR che a loro volta promuovono, nella loro politica di investimento, caratteristiche ambientali e sociali classificati ex art. 8 della SFDR e OICR che dichiarano di perseguire un obiettivo ambientale o sociale (ex art. 9 SFDR).

Si precisa che i criteri di negative screening non sono applicati agli OICR, ma solamente all'eventuale quota residuale di investimenti in emittenti prevista dal Fondo ed in particolare il Fondo non effettua consapevolmente investimenti diretti in emittenti:

- coinvolti nella produzione e/o commercializzazione di armi che violano i fondamentali principi umanitari, quali ad esempio mine anti-uomo, armi biologiche e chimiche, bombe a grappolo e munizioni all'uranio impoverito, ovvero componenti che sono specificamente progettati per tali armi (componenti dedicati) e/o che rappresentano un elemento essenziale al funzionamento di tali armi (componenti essenziali), o che forniscono assistenza, tecnologie o servizi dedicati a tali armi, compresi emittenti che ricadono nel perimetro di applicazione della Legge n. 220 del 9 dicembre 2021 (di seguito anche "emittenti coinvolti in armi che violano i fondamentali principi umanitari");
- coinvolti (se non marginalmente¹) nella produzione e/o commercializzazione di armi nucleari,, ovvero componenti che sono specificatamente progettati per tali armi (componenti dedicati) e/o che rappresentano un elemento essenziale al funzionamento di tali armi (componenti essenziali), o che forniscono assistenza, tecnologie o servizi dedicati a tali armi (di seguito anche "emittenti coinvolti in armi nucleari"), non sono esclusi dagli investimenti gli emittenti le cui armi nucleari sono prodotte nell'ambito di programmi governativi di paesi NATO autorizzati a possedere armi nucleari;
- emittenti condannati, anche in via non definitiva, per gravi violazioni dei diritti umani, sia con riferimento ai lavoratori che alle comunità locali, in particolare nell'ambito dei diritti dei popoli indigeni e del lavoro minorile e forzato, traffico di essere umani, sfruttamento dei lavoratori, discriminazione in funzione, ad esempio, dell'etnia, della religione o del genere (di seguito anche "emittenti condannati per gravi violazioni dei diritti umani");
- condannati per gravi violazioni in materia di frode contabile, riciclaggio e corruzione;
- condannati per gravi danni ambientali (riguardanti, ad esempio, sversamenti di sostanze nocive nell'ambiente, deforestazione, danni all'ecosistema e/o alle fonti di biodiversità);
- sanzionati da parte di entità sovranazionali (es. ONU, UE, OFAC, etc.) o Stati che presentano gravi carenze nella legislazione per combattere il finanziamento al terrorismo ed il riciclaggio di denaro o emittenti inseriti nelle black list antiterrorismo nazionali o internazionali applicabili (es. Regolamenti Comunitari, Risoluzioni Nazioni Unite).

Strategia di investimento

Per quanto attiene la strategia generale di investimento del prodotto finanziario si rimanda alla sezione "Tecnica di gestione" contenuta nel corpo principale del Prospetto.

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla sostenibilità, nella selezione degli strumenti finanziari il Fondo tiene in considerazione non solo la valutazione finanziaria degli stessi, ma anche l'analisi dei fattori ESG tramite criteri di inclusione. I criteri di inclusione sono adottati privilegiando l'investimento in OICR che promuovono a loro volta caratteristiche ESG (ex. art. 8 SFDR) o che dichiarano un impatto legato alla sostenibilità a seguito dei loro investimenti (ex. art. 9 SFDR).

Per la parte residuale del portafoglio, che può essere investita in emittenti, si rimanda ai principi di esclusione descritti precedentemente.

Inoltre, data la politica di investimento del Fondo e la tipologia di strumenti finanziari prevalentemente utilizzati (OICR), l'investimento in OICR che si classificano sostenibili ovvero che si dichiarano art. 8 e 9, consente di valutare in modo adeguato le prassi di buona governance degli emittenti indirettamente investiti.

Quota degli investimenti

Il Fondo si impegna a effettuare almeno il 70% di investimenti allineati con caratteristiche ambientali e/o sociali nel rispetto degli elementi vincolanti delineati nella strategia e nella politica di investimento del Fondo.

La quota residuale degli investimenti è pari al massimo al 30%. All'interno di tale percentuale sono ricompresi strumenti finanziari diversi da quelli con caratteristiche ambientali o sociali per ragioni di efficiente gestione e/o di investimento. Rientrano in tale percentuale anche la liquidità, gli strumenti

¹ Con il termine marginalmente si intende che il fatturato relativo alle attività inerenti le armi nucleari e i relativi componenti (sia dedicati che essenziali), non supera il 5% del fatturato dell'emittente (consolidato qualora lo rediga).

ad essa assimilabili e gli strumenti derivati, tenuto conto del loro valore di mercato, in quanto ad essi non sono applicabili i requisiti che definiscono l'allineamento alle caratteristiche ambientali e/o sociali in precedenza definiti.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati non è finalizzato alla soddisfazione delle caratteristiche ambientali e sociali.

Il Fondo non effettua investimenti con un obiettivo ambientale allineati alla Tassonomia.

Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali

Le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario sono verificate attraverso il monitoraggio periodico sul rispetto dell'investimento in prodotti art. 8 e 9 degli OICR oggetto di investimento da parte del Fondo.

Metodologie

Il Gestore delegato Morgan Stanley seleziona come oggetto di investimento i fondi che rientrano nella classificazione art. 8 e 9 ai sensi della SFDR. L'analisi viene effettuata verificando le informazioni rappresentate nella documentazione d'offerta degli OICR e nella rendicontazione ex post degli stessi. La metodologia utilizzata si basa sull'analisi delle caratteristiche ambientali e sociali e sul costante monitoraggio di come tali caratteristiche siano state rispettate.

Fonti e trattamento dati

Al fine di verificare le caratteristiche ambientali e sociali promosse dai fondi oggetto di investimento il Gestore delegato Morgan Stanley analizza le informazioni rappresentate nella documentazione d'offerta degli OICR e nella rendicontazione ex post degli stessi.

Limitazioni delle metodologie e dei dati

Si evidenzia che i criteri di esclusione non vengono applicati agli OICR e il monitoraggio si basa sulla classificazione art. 8 e 9 dei fondi sottostanti.

Dovuta diligenza

La SGR effettua una approfondita attività di Due Diligence sul processo di investimento implementato dal gestore delegato, al fine di valutare che il livello di integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance e le modalità di gestione dei rischi di sostenibilità siano adeguate e conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente, sia in fase di istituzione della delega che successivamente, con cadenza periodica.

Politiche di impegno

La policy di engagement del Gestore delegato Morgan Stanley risulta coerente con la policy della SGR. Per il Gestore delegato, infatti, l'attività di engagement è una delle attività chiave attraverso cui esprimere il proprio impegno per la sostenibilità, sostenendo gli investimenti responsabili a lungo termine, che risultano attenti alle tematiche ambientali, sociali e di buona governance ("ESG"). Morgan Stanley incoraggia e collabora con le società oggetto di investimento al fine di migliorare le loro prestazioni finanziarie e di sostenibilità. L'attività di engagement diventa dunque un vantaggio reciproco poiché consente agli emittenti di rappresentare come il loro approccio alla sostenibilità sia strettamente connesso alla strategia aziendale e agli investitori di lavorare con le società su specifici temi di governance, sociali e ambientali.

Indice di riferimento designato

Questo prodotto ha designato un indice di riferimento ESG?

NO

SÌ